



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 6 febbraio 2002

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 novembre 2001, n. 0420/Pres.

Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia - Codroipo (Udine). Approvazione di modifiche statutarie.

pag. 2580

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 dicembre 2001, n. 4289.

Legge regionale 19/2000. Approvazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale.

pag. 2588

2002

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 5.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2000.

pag. 2593

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 gennaio 2002, n. 05/Pres.

Articolo 2, D.P.R. n. 361/2000. Fondazione «co. Stefano Sabbatini» - Pozzuolo del Friuli (Udine). Approvazione del nuovo Statuto sociale.

pag. 2597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 gennaio 2002, n. 017/Pres.

Banca di credito cooperativo di San Giorgio e Meduno - Società cooperativa a responsabilità limitata - con sede a San Giorgio della Richinvelda (Por-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto, vacante nell'attuale dotazione organica, di dirigente medico presso il Servizio di radiologia.

pag. 2670

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico presso l'U.O. di otorinolaringoiatria.

pag. 2677

Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Trieste:

Prove attitudinali per maestri di sci alpino per l'anno 2002. Bando di partecipazione e modalità di presentazione della domanda per l'ammissione alle prove.

pag. 2677

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 novembre 2001, n. 0420/Pres.

Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia - Codroipo (Udine). Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01076/Pres. del 30 marzo 1971 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Associazione denominata «Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate», con sede in Udine, e ne è stato approvato il relativo statuto;

VISTI il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0553/Pres. del 28 dicembre 1993, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione su indicata, recante anche la modifica della denominazione in «Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia», e il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 016/Pres. del 15 gennaio 1996, con il quale sono state approvate ulteriori modifiche statutarie;

VISTA la domanda del 23 luglio 2001 con cui il Commissario straordinario di detta Associazione ha richiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati del 14 maggio 2000 e delle successive modifiche degli articoli 2, 3, 6, 15 e 17 del medesimo, apportate con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati assunta nella seduta del 14 giugno 2001;

VISTI i verbali di dette sedute, a rogito della dott.ssa Chiara Contursi, notaio in Udine, rispettivamente al rep. n. 82845, racc. n. 12077, ivi registrato il 15 giugno 2000 al n. 4577 e al rep. n. 88243, racc. n. 13103, ivi registrato il 3 luglio 2001;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette ad adeguare lo Statuto dell'Associazione alle mutate esigenze operative dell'Associazione medesima;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione regionale dell'agricoltura con nota del 18 ottobre 2001 n. prot. AGR/1-14/23417;

VISTA altresì l'osservazione della Direzione sopra citata, relativa alla disposizione dell'articolo 17, 1° comma, del nuovo statuto, relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione, in cui si segnala la necessità di interpretare la formula secondo cui l'organo risulta «composto da tredici a ventuno membri di cui uno indicato dalla Giunta regionale eletti dalla Assemblea che ne fissa anche il numero», anziché nel senso letterale, in forza del quale il soggetto indicato dalla Giunta regionale come Consigliere dovrebbe poi, per divenire davvero tale, passare al vaglio dell'Assemblea che lo dovrebbe comunque eleggere, nel senso che la disposizione continua a riferirsi, come per la norma attualmente vigente, ad una nomina di diritto che sarà, tuttavia, compiuta da parte non più dell'Assessore regionale, ma dell'intera Giunta regionale;

RITENUTO di accogliere l'interpretazione sistematica sopra menzionata fondantesi sulla circostanza che il nuovo sistema di elezione del Consiglio di amministrazione si basa sulla presentazione di liste contrapposte di associati, in relazione alle quali il rappresentante regionale non può che rimanere estraneo, risultando del tutto inopportuno il suo inserimento all'interno della normale dialettica associativa;

CONSTATATO che tale interpretazione è condivisa pure dalla medesima Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia, come risulta dalla nota prot. n. 2569/b del 23 ottobre 2001;

RICONOSCIUTA pertanto l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO l'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3513 del 26 ottobre 2001;

DECRETA

- E' approvato il nuovo statuto della Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia, avente sede in Codroipo (Udine), come deliberato da ultimo dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 14 giugno 2001.

- Il nuovo testo dello statuto è riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, e produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 5 novembre 2001

TONDO

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Statuto

Costituzione - Durata - Sede - Finalità

Art. 1

E' costituita la «Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia», regolata dal presente Statuto. L'Associazione aderisce all'Associazione Italiana Allevatori A.I.A. della quale accetta lo statuto ed opera nel quadro delle direttive dalla stessa emanate.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Codroipo (Udine), via XXIX Ottobre n. 9/B.

L'Associazione svolge la propria attività in tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Consiglio di amministrazione, per esigenze derivanti dall'attività dell'Associazione potrà provvedere alla apertura di sedi operative.

Art. 3

L'Associazione, senza scopo di lucro, ha per oggetto principale e con scopi di pubblica utilità l'attuazione di tutte le iniziative utili al miglioramento delle specie animali allevate nella Regione Friuli-Venezia Giulia, alla valorizzazione delle stesse e dei prodotti da queste derivate.

L'Associazione per il raggiungimento dell'oggetto principale istituzionale, ha come scopo secondario l'attuazione di iniziative di natura economico-commerciale.

Più in particolare per il raggiungimento dell'oggetto principale l'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia:

- 1 - provvede nell'ambito delle disposizioni comunitarie ministeriali e regionali all'azione di miglioramento zootecnico, ai controlli delle attitudini produttive e funzionali delle specie animali allevate, alla tenuta ed al funzionamento dei Libri Genealogici, e collabora nel quadro degli indirizzi generali - in materia zootecnica - con tutte le organizzazioni ed Enti competenti in materia tecnico-economica;
- 2 - adempie ai compiti ed alle funzioni che, nell'ambito della Regione e nello specifico settore produttivo possono venirle demandati da Enti e Autorità comunitarie statali, regionali, provinciali e locali nonché nei limiti, dell'eventuale mandato conferitole dall'A.I.A., ai compiti e alle funzioni delegate dagli organi di Governo o attribuiti da leggi o regolamenti all'Associazione Italiana Allevatori medesima;
- 3 - provvede per delega ed esclusivamente a nome degli associati ad ogni adempimento necessario per l'ottenimento dei contributi previsti per iniziative zootecniche, ivi comprese la riscossione ed il rilascio di quietanze liberatorie;
- 4 - promuove la formazione, lo sviluppo e il perfezionamento dell'organizzazione zootecnica periferica;
- 5 - può nominare commissioni e Comitati temporanei e/o permanenti con incarichi speciali;
- 6 - promuove iniziative atte a migliorare la produzione foraggiera e la preparazione in azienda dei foraggi e dei mangimi;
- 7 - promuove e attua l'organizzazione, anche d'intesa e in collaborazione con le Autorità competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive delle specie animali allevate;
- 8 - promuove l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni e la mortalità delle specie animali allevate, nonché del personale alle medesime addetto e dei rischi contro terzi;
- 9 - promuove e attua iniziative rivolte ad elevare il livello culturale e tecnico degli allevatori e alla formazione di maestranze specializzate;
- 10 - promuove ed eventualmente organizza congressi, convegni, riunioni, concorsi, mostre, mercati ed aste;
- 11 - promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici ed economici, in collaborazione e d'intesa con gli Organi

competenti, con gli istituti di ricerca e di sperimentazione con altre organizzazioni;

12 - promuove, organizza ed eventualmente gestisce in forma diretta, l'alpeggio del bestiame e la vendita dei relativi prodotti e potrà altresì provvedere alla gestione dell'allevamento del bestiame;

13 - svolge ogni e qualunque iniziativa a favore degli allevatori.

Come attività secondaria:

1 - promuove ed eventualmente gestisce la raccolta dei prodotti zootecnici dei soci, la loro eventuale trasformazione ed il collocamento dei derivati, anche acquisendo le necessarie strutture ed attrezzature;

2 - assiste gli associati e provvede, per delega ed esclusivamente a nome degli stessi, all'acquisto ed al collocamento sia all'interno che all'estero di bestiame da riproduzione e da reddito, di materie prime e prodotti derivati;

3 - favorisce, d'intesa con i locali enti economici e commerciali degli imprenditori agricoli agricoli la formazione di imprese, società anche cooperative, comitati, per la valorizzazione e lo smercio dei prodotti zootecnici e derivati e per l'approvvigionamento di materie utili per l'impianto e la gestione di aziende zootecniche;

4 - gestisce impianti di fecondazione artificiale delle specie animali allevate, Centri di distribuzione materiale seminale ed laboratori di analisi del latte e dei derivati nonché di foraggi, mangimi terreni ed acque;

5 - predispone ed attua per gli allevamenti esistenti nella Regione, la fecondazione, l'assistenza tecnica, sanitaria, generica ed economico-contabile con gli strumenti ed i mezzi ritenuti più idonei;

6 - svolge qualunque attività economica e commerciale nel campo dell'allevamento, dei suoi prodotti e dei relativi servizi. In forma diretta o indiretta. Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà stipulare contratti di affitto e compiere operazioni finanziarie ed avvalersi di provvidenze ed agevolazioni di legge. Potrà inoltre, acquistare beni immobili ed accettare donazioni. L'Associazione potrà partecipare ad Enti, Istituzioni, Associazioni, Organismi e Società purché tale partecipazione sia utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Soci - Iscrizioni - Contributi - Recesso

Art. 4

Sono soci dell'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia:

- a) gli allevatori singoli o associati senza distinzione di specie e di razza allevata, purché possiedano almeno tre capi grossi o equiparati tali secondo la tabella prevista dal Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione (e ratificato dall'Assemblea);
- b) Enti, Società, Organismi ed Associazioni legalmente costituiti per specie e razza o per specifici settori economici, ed Enti ed Istituti di ricerca operanti nel settore zootecnico.

Art. 5

Chi desidera far parte dell'Associazione in qualità di socio deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione con espressa dichiarazione di conoscere il presente Statuto e l'impegno ad osservarlo.

La domanda deve indicare le generalità del titolare o, nel caso di società del legale rappresentante della stessa; la sede e la capacità produttiva dell'allevamento.

Nel caso di Enti, Società, Organismi od Associazioni, la domanda, corredata dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto in vigore, deve indicare la ragione sociale e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato.

Sull'accoglimento della domanda delibera inappellabilmente il Consiglio di amministrazione, ed entro 90 (novanta) giorni dalla domanda stessa deve darne comunicazione motivata nel caso di diniego.

Art. 6

Gli associati devono versare, entro il termine che verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione:

- a) una quota di iscrizione all'Associazione «una tantum», il cui ammontare è pari a euro 52 (cinquantadue) per ogni quota e potrà essere variata dall'Assemblea ordinaria dei soci;
- b) una quota annuale associativa variabile sulla base della qualità e quantità dei servizi disponibili da stabilirsi dall'Assemblea ordinaria dei Soci;
- c) eventuali quote e/o contributi aggiuntivi da deliberarsi dall'Assemblea ordinaria dei Soci sulla base delle prestazioni da eseguirsi.

La quota di cui al punto a) è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 7

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti al libro soci ed in regola con il pagamento di tutte le quote annuali maturate a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 8

L'adesione all'Associazione Allevatori comporta:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b) l'astensione di ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli Organi dell'Associazione;
- c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in contrasto con quelli dell'Associazione.

Art. 9

Ogni socio dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto. Ciascun socio potrà rappresentare con semplice delega in carta libera, anche in calce all'invito dell'Assemblea, non più di 1 (un) socio.

Art. 10

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate, con preavviso di tre mesi al Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno;
- b) per decadenza, per comprovata morosità nel pagamento dei contributi di cui all'articolo 6, deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- c) per la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- d) per l'espulsione, dovuta a gravi infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Statuto, ed alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi, che gli derivano, dal presente Statuto, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La perdita di qualità di associato non comporta alcun diritto dell'associato sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso e l'esclusione hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scadono i tre mesi dalla data di dimissioni (comma «a») o dall'anno in cui viene deliberato per i casi di cui ai commi «b» e «d».

Nel caso di decesso di un socio il parente o l'affine subentrante nella gestione dell'azienda può avocare

a sè il diritto di associazione previa notifica della propria volontà al Consiglio di amministrazione; in caso contrario si perde la qualità di socio e non vi è diritto sul patrimonio sociale.

Art. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea associati;
- b) Consiglio di amministrazione;
- c) Giunta esecutiva;
- d) Presidente;
- e) Collegio dei Revisori dei conti;
- f) Collegio dei Probiviri.

Assemblea

Art. 12

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti i soci di cui all'articolo 4.

Art. 13

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro 6 (sei) mesi dalla data della chiusura dell'esercizio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea si convoca mediante avviso da inviarsi a ciascun socio con lettera spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare: l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonchè la data dell'eventuale seconda convocazione.

Il Consiglio di amministrazione può prevedere Assemblee parziali regolamentandole con propria delibera.

In caso di necessità l'Assemblea si intende regolarmente convocata con avviso pubblicato per almeno due giorni sugli organi di stampa locali negli otto giorni precedenti l'Assemblea.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento da un Vice-Presidente, in assenza anche di quest'ultimo dal componente del Consiglio di amministrazione decano.

Il Presidente nomina un Segretario.

Art. 15

Il Presidente accerta la legale costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Saranno valide le deliberazioni riportanti la maggioranza dei voti dei presenti.

Delle adunanze verrà redatto verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Segretario e da trascrivere su apposito libro.

In deroga a quanto previsto nel secondo comma, per lo scioglimento o la messa in liquidazione dell'Associazione è necessario sia in prima che in seconda convocazione la presenza ed il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque) dei soci.

Per modificare lo Statuto occorrono, in seconda convocazione, la presenza di almeno un decimo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16

Compete all'Assemblea:

- eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, del suo Presidente e del Collegio dei probiviri;
- fissare la misura dei contributi di cui all'articolo 6;
- determinare eventuali compensi e/o rimborsi spese al Consiglio di amministrazione;
- determinare il compenso annuo da corrispondersi ai membri effettivi del Collegio dei revisori;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le annesse relazioni;
- deliberare su eventuali variazioni e modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- approvare, su proposta del Consiglio di amministrazione il numero delle specie e razze animali rappresentate in seno all'Associazione;
- predisporre e modificare regolamenti interpretativi dello Statuto che regolino le elezioni e disciplinino particolari settori di attività dell'Associazione.

Consiglio di amministrazione

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione è composto da 13 (tredici) a 21 (ventuno) membri, di cui uno indicato dalla Giunta regionale, eletti dalla Assemblea che ne fissa anche il numero. La composizione del Consiglio di amministrazione terrà presente la realtà zootecnica del territorio regionale e dovrà prevedere la presenza di almeno un Consigliere per ogni specie e razza organizzata in seno all'Associazione. Qualora per l'elezione del Consiglio di amministrazione siano presentate due o più liste, la lista di minoranza che avrà ottenuto più voti avrà diritto al 20% del numero dei membri del Consiglio, mentre le altre liste di minoranza non avranno diritto di rappresentanza. Per la presentazione di ogni lista è necessario un numero di sottoscrittori pari ad almeno il 5% del numero dei soci.

I Consiglieri, che devono essere soci dell'Associazione, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 18

Sono compiti del Consiglio di amministrazione:

- a) nominare nel suo seno, tra i componenti eletti dall'Assemblea, il Presidente, due Vicepresidenti, di cui uno di espressione dell'eventuale lista di minoranza e gli altri componenti la Giunta esecutiva a norma dell'articolo 20;
- b) predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- c) deliberare sui Regolamenti di amministrazione e contabilità;
- d) determinare l'organico del personale e le successive variazioni;
- e) nominare il Direttore fissandone il trattamento economico;
- f) deliberare su tutti gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
- g) deliberare sull'assunzione di mutui, con o senza garanzie ipotecarie;
- h) deliberare sull'ammissione, recesso e decadenza degli associati di cui agli articoli 4 e 10;
- i) provvedere a tutto quanto sia necessario per il buon andamento dell'Associazione;
- l) deliberare su tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto all'Assemblea;
- m) proporre all'Assemblea l'entità della quota di iscrizione e del contributo associativo annuo, nonché determinare le quote associative integrative a carico dei soci che utilizzano specifici servizi;

- n) deliberare l'adesione ad Enti, Istituti, Associazioni ed Organismi che operano nel settore zootecnico;
- o) proporre all'Assemblea le specie e razze animali che dovranno essere rappresentate nell'Associazione;
- p) predisporre i regolamenti che disciplineranno l'organizzazione ed il funzionamento dei vari settori di attività dell'Associazione.

Art. 19

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo reputi conveniente, oppure su richiesta scritta, di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio dei Revisori dei conti; il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.

La convocazione è fatta tramite lettera contenente l'ordine del giorno da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza, in caso di urgenza anche a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i Revisori dei conti ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In ogni caso saranno valide le riunioni anche se non regolarmente convocate se totalitarie.

Le adunanze saranno presiedute dal Presidente, in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente decano.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un socio Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Amministratori e Revisori dei conti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio potrà dichiarare decaduti i Consiglieri che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.

Se nel corso dell'esercizio sociale venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri nominati dall'Assemblea, gli altri provvederanno alla loro sostituzione scegliendoli tra i soci più idonei a coprire la carica con delibera da approvarsi da parte del Collegio dei Revisori dei conti.

I Consiglieri così nominati durano in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà all'elezione dei Consiglieri mancanti, questi ultimi scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se invece viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno provvedere alla

convocazione urgente dell'Assemblea perchè questa provveda alla sostituzione dei mancanti.

Delle sedute dovrà essere redatto su apposito registro, il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Giunta esecutiva

Art. 20

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vice-Presidenti e da altri quattro Componenti scelti nel suo seno dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente presiede le riunioni della Giunta esecutiva, in caso di sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente decano.

La Giunta esecutiva esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di amministrazione nell'ambito dei propri poteri.

La Giunta è convocata ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno presso la sede dell'Associazione o altrove.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un solo voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Dell'adunanza è redatto, su apposito registro, il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Presidente

Art. 21

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce un Vice-Presidente.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da terzi pagamenti per qualsiasi titolo rilasciandone quietanza liberatoria, ha anche la facoltà di rilasciare mandati alle liti in qualsiasi stato o grado di giudizio.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione degli scopi e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, sorveglia e coordina tutta l'attività dell'Associazione.

Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'Ordine del giorno, sentito il parere della Giunta esecutiva.

Collegio dei revisori dei Conti

Art. 22

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Dei membri effettivi:

- uno sarà nominato dall'A.I.A. su proposta del Consiglio di amministrazione;
- uno sarà nominato dall'Assessore regionale all'Agricoltura;
- uno eletto dall'Assemblea dei Soci;
- tutti i Revisori devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

I membri supplenti sono eletti dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di quest'ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei revisori esercita tutti i compiti attribuitigli per legge; controlla i dati di bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione; verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione, con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti per l'espletamento dei suoi compiti.

Deve compiere la verifica della consistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l'Associazione, deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione, vistando il relativo inventario.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige verbale da riportare sull'apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Collegio dei Revisori partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio di amministrazione alle quali deve essere invitato.

Il Collegio dei Revisori si riunisce, convocato dal Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di un Revisore.

Al Collegio dei Revisori devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria degli associati per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Revisori ricevono un compenso nella misura stabilita dal minimo delle tariffe vigenti.

Il Collegio dei probiviri

Art. 23

Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli associati, e tra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, sarà devoluta all'esame di un Collegio di probiviri, i quali pronunceranno le loro decisioni secondo equità.

I probiviri sono eletti in numero di tre dalla assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Compito dei probiviri è di dirimere, in via conciliativa, ogni eventuale vertenza sorgente tra l'Associazione ed i soci e fra soci e soci.

Ove la conciliazione non abbia esito, il Collegio dei probiviri decide inappellabilmente con le forme del compromesso.

Chiunque intenda ricorrere al Collegio dei probiviri deve farne richiesta scritta entro quindici giorni dalla data di comunicazione della decisione che lo riguarda.

Le sentenze dei probiviri dovranno risultare da appositi verbali firmati dagli stessi e dal Direttore dell'Associazione che li assisterà.

Direttore

Art. 24

Il Direttore, quale capo del personale, provvede all'organizzazione e alla direzione degli Uffici della sede e degli Uffici staccati ed è responsabile del loro funzionamento; dirige, coordina e sorveglia i servizi dell'Associazione.

Dà parere e formula proposte sulle assunzioni, promozioni e trattamento economico del personale nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale in conformità a quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro.

Attua, inoltre, le disposizioni date dal Presidente dell'Associazione, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari e verso il quale è responsabile.

Interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, curandone i verbali.

Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa.

E' responsabile della gestione dei libri genealogici e dei controlli ufficiali, come previsto dai regolamenti emanati dall'Associazione Italiana Allevatori e dalle Associazioni Nazionali Allevatori di specie e razza.

Sezione specializzate

Art. 25

L'Associazione attua la propria specializzazione istituendo nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza e per specifici settori di attività economica.

L'istituzione e l'abolizione delle sezioni saranno deliberate, ogni qualvolta ne sarà ravvisata l'opportunità, dal Consiglio di amministrazione e ratificate dall'Assemblea.

Art. 26

L'ordinamento e il funzionamento di ciascuna sezione saranno regolati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

In ogni caso, la composizione dei Comitati di Sezione deve osservare le seguenti limitazioni:

- nel comitato di sezione deve partecipare almeno un rappresentante degli allevatori per ogni provincia della Regione, dove sia presente almeno un allevatore della relativa specie o razza;
- i componenti del comitato di sezione devono essere soci;
- nessuna Provincia può avere nell'ambito del Comitato di Sezione, la maggioranza dei membri espressi a qualunque titolo.

Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali.

Esse non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

*Patrimonio sociale - Fondo di esercizio -
Esercizio sociale*

Art. 27

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali e dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'articolo 6, lettera a);
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserva;
- c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28

Il fondo di esercizio è costituito:

- a) dai contributi sociali annuali (articolo 6, lettera b);
- b) dai contributi previsti dall'articolo 6, lettera c);
- c) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinate alla costituzione di riserva;
- d) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, dalla Regione, da Enti pubblici o da privati destinati o non a particolari iniziative e forme di attività;
- e) dagli interessi del patrimonio;
- f) dagli utili delle attività economiche;
- g) da quant'altro a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 29

L'esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio al 31 dicembre, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico, da sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'esercizio sociale non potrà dare luogo a utili ripartibili. Eventuali eccedenze saranno riservate per la iniziative statutarie negli esercizi successivi.

Il Consiglio di amministrazione provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

Disposizioni generali

Art. 30

Qualora il Consiglio di amministrazione ravvisi l'opportunità al fine di meglio adeguare l'interesse della categoria e degli associati a nuove esigenze, di attuare fusioni con altre organizzazioni, deve essere convocata l'Assemblea per esaminare le proposte e deliberare in merito, sentito il parere dell'Associazione Italiana Allevatori.

Art. 31

Qualora venga deliberato lo scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3

comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32

Per la gestione amministrativa l'Associazione adotterà una contabilità generale di tipo economico.

In detta contabilità saranno previsti appositi mastri onde consentire, anche ai fini fiscali, la distinzione economica tra attività istituzionali ed economico-commerciali.

Art. 33

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile.

Art. 34

L'Associazione garantisce l'uso della lingua delle comunità rappresentate nelle zone dove essa è storicamente presente.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 dicembre 2001, n. 4289.

Legge regionale 19/2000. Approvazione del programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 99 septies della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 come inserito dall'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, che ha istituito il Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

VISTA la legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 concernente «Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale», che all'articolo 5, comma 1, prevede che la Giunta regionale approvi, sentito il Comitato regionale per la cooperazione ed il partenariato e la competente Commissione consiliare, con propria deliberazione il programma di cui all'articolo 4;

RICHIAMATA la deliberazione n. 756 adottata nella seduta del 15 marzo 2001 avente ad oggetto «Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Indirizzi politici cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali per l'anno 2001» che indica gli obiettivi e definisce le direttive per l'attuazione degli interventi previsti in relazione ai presupposti dell'azione politica internazionale della Regione Friuli-Venezia

Giulia, anche per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;

VISTA la Conferenza regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale, avvenuta lo scorso 23 luglio 2001, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 19/2000;

ASSUNTO il parere favorevole del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, istituito con decreto del Presidente della Regione n. 433/Pres. del 12 novembre 2001, nella seduta del 20 novembre 2001;

ASSUNTO il parere favorevole della Commissione consiliare competente con nota n. 11/7804-2001 del 4 dicembre 2001;

CONSIDERATO che le funzioni amministrative di attuazione del programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale, tramite il Servizio autonomo per i rapporti internazionali, come previsto dall'articolo 6 della citata legge regionale;

all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale» quale parte integrante alla presente deliberazione, concernente gli obiettivi, le priorità settoriali e geografiche, i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e realizzazione delle azioni progettuali, l'individuazione della partecipazione finanziaria regionale, cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

- Di inviare al Ministero degli affari esteri il programma stesso e gli eventuali aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della citata legge regionale.

- La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.).

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

**Programma regionale della cooperazione
allo sviluppo e delle attività di partenariato
internazionale**

legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19

Premessa

In considerazione dell'esperienza maturata sul piano delle relazioni internazionali, è intendimento della